*Ministero del Lavoro*
*e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – div VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 settembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della EMMEDUE S.R.L. IN FALLIMENTO, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per EMMEDUE S.R.L. IN FALL., il Curatore dott.ssa Paola Saioni, assistita dal consulente Alessandro Rosati;
- Per la FILCAMS CGIL, Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT CISL, Marco Demurtas;
- per la UILTUCS UIL, Pietro Baio;
- per le RSA, Filippo Coniglio, Emanuela La Rocca, Giovanni Tarchi, Leonardo Gianchi;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- EMMEDUE S.R.L. IN FALLIMENTO (appartenente al gruppo Panmedia) con sede legale in Capena (RM), svolge attività di vendita di mobili, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 27 lavoratori, collocati nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Toscana, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio al di sotto dei 50 dipendenti ed applica il CCNL commercio e terziario;

- con sentenza n. 24/2011 del 29 giugno 2011, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato il fallimento della Società ed ha nominato la dott.ssa Paola Saioni Curatrice della procedura;

- per fronteggiare il grave problema occupazionale già manifestatosi negli ultimi anni, aggravato dal sopraggiungere del fallimento, con nota prot. n. 15/VII/0019069/MA003.A001 del 30 agosto 2011, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, non beneficiando di ammortizzatori sociali a regime;

- con successiva nota prot. n. 15/VII/0019789/MA003.A001 del 8 settembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

**CONSIDERATA**

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

**CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il

5. La scrivente D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già D.G. Ammortizzatori Sociali) e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.**

Letto, confermato e sottoscritto.

EMMEDUE S.R.L. IN FALL. 24/2011

OO.SS

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO